

**ATTO COSTITUTIVO
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

In Cerreto Sannita, (Bn) alla Via Cesine di Sopra snc, l'anno 2020 il giorno 24 del mese di Agosto si conviene e stipula quanto segue:

Tra i signori:

1. Genoveffa Lavorgna, nata a San Lorenzello, (BN) il 10/12/1950, residente a Cerreto Sannita, in Via Cesine di Sopra, 541, (codice fiscale: LVR GVF 50T50 H955D);
2. Simonetta Contadini, nata a Montecarotto (AN) il 30/07/1961, residente a Maiorati-Spontini (AN), in via Ancona, snc, (codice fiscale: CNT SNT 61L70 F453N);
3. Nicola De Biase, nato a Benevento (BN) il 23/01/1981, residente a Cerreto Sannita, in contrada Cesine di sopra, snc, (codice fiscale: DSBNCL81A23A783H)
4. Pasquale Bruno, nato a Martigny SVIZZERA, il 04/12/1976, residente a Cerreto Sannita, in contrada Cesine di Sopra, snc, (codice fiscale: BRNPQL76T04Z133U)



è costituita un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 90 della legge 289/2002 e della legge 383/2000, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Somatéra", codice fiscale: 92080070623, con sede in Cerreto Sannita, (BN), alla Via Cesine di Sopra

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, e di attività di promozione sociale.

A tale scopo l'associazione si affilierà, secondo le esigenze, a un Ente Di Promozione Sportiva o una Federazione Sportiva riconosciuti dal Coni, dal Ministero degli Interni e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, accettandone incondizionatamente le norme, le direttive e le disposizioni.

A tal fine potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere. Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione è retta dallo statuto, composto da 19 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione, che per i primi quattro anni risulta essere composto da:

La Sig.ra Genoveffa Lavorgna alla carica di Presidente;

La Sig.ra Simonetta Contadini alla carica di Vice Presidente;




Il sig. Nicola De Biase alla carica di segretario tesoriere

Il sig. Pasquale Bruno consigliere

I consiglieri eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, I presenti:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Somatéra"

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in Cerreto Sannita (BN) in Via Cesine di Sopra, snc, una associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 36/38 del C.C., della legge fiscale (Commi 3, 5, 6, 7 e lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR); dell'art. 90 della Legge 289/2002 e della legge 383/2000, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Somatéra" identificata con codice fiscale: 92080070623. Con delibera del C.D. può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 2 – Scopo e durata.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità: 1) la pratica delle discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni"; 2) lo sviluppo e la diffusione di tutte le attività sportive dilettantistiche e ricreative promosse dal Coni, dagli Enti e dalle Federazioni a cui ci si affilierà, compresa l'organizzazione di tornei e manifestazioni : attività sportiva finalizzata alla salute ed al fitness, Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive nonché promuovere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica delle varie discipline sportive che intende realizzare. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tessere all' Ente di riferimento tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. L'associazione ha altresì lo scopo di favorire lo sviluppo di attività di promozione sociale volte a combattere il disagio e l'emarginazione giovanile, alleviare le difficoltà delle persone diversamente abili, rendere un percorso di dignità a quanti vivono nelle periferie urbane, favorire l'integrazione degli stranieri in Italia, sostenere assistenza agli anziani, promuovere la cultura del benessere psicofisico, migliorare la qualità della vita e dell'ambiente, valorizzare la diversità di genere (con la promozione di una politica di piena valorizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale), promuovere il rispetto e l'integrazione delle diversità di razza, religione, identità sessuale. Favorire la promozione dell'artigianato.

Al tal fine verranno promosse:

- Attività culturali: convegni, seminari, proiezioni di materiale audiovisivo, concerti, spettacoli teatrali che contemplino la musica e la danza, mostre relative a lavori pittorici, scultorei, fotografici;
- Attività di formazione: insegnamento di lingue straniere per l'approccio diretto alle culture che le suddette esprimono, laboratori di musica, danza, teatro, pittura, scultura, fotografia;
- Attività olistiche.
- Attività culturali, ricreative, di laboratorio, di consulenza fiscale e legale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, altresì può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del Coni, nonché allo statuto e ai regolamenti degli Enti e delle Federazioni Sportive a cui si affilierà, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli stessi dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Domanda di ammissione

Possono aderire all'associazione in qualità di soci le persone fisiche dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, e le persone giuridiche. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Il C.D. può delegare il Presidente a tale funzione, previa delibera dello Stesso. In caso di domanda di ammissione a socio

presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 4 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Gli Enti e le associazioni affiliate hanno diritto di voto nelle assemblee.

Articolo 5 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. Dimissione volontaria;
2. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria, nel corso della quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

Articolo 6 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il presidente;
- c) Il consiglio direttivo.

Articolo 7 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 8 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Si ribadisce che le persone giuridiche hanno diritto a un solo voto al pari delle persone fisiche.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire, contestualmente alla richiesta di adesione dei soci qualora il C.D. ne abbia già fissata la data all'inizio dell'anno sportivo, cioè entro il 30 settembre di ogni anno dovrà stabilire la data utile del mese di aprile dell'anno successivo, e minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, oppure con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica e fax. Ogni qualvolta sarà necessario la convocazione dell'assemblea avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, minimo 10 giorni prima, oppure con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica e fax, e dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 10 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di minimo 3 e massimo 7 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Nel momento in cui non ci siano candidati che abbiano tali caratteristiche il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea elettiva utile alle elezioni dei consiglieri occorrenti, che resteranno in carica fino alla scadenza naturale prevista. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per le elezioni del nuovo consiglio direttivo.

Articolo 13 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità, i suoi compiti sono:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, salvo delega al Presidente;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 14 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 15 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 16 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 17 Il rendiconto e Patrimonio


L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il C.D. redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Eventuali avanzi di gestione sono da reinvestire sempre e solo a favore delle attività istituzionali previste. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.


Articolo 18 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall' Ente a cui si affilierà e dal CONI e dalle norme del Codice Civile.


Articolo 19 - Scioglimento - Norma di rinvio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, che dovrà essere devoluto a favore di altre associazioni, che perseguono le stesse finalità sportive e di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'Ente a cui si affilierà, del CONI e delle norme del Codice Civile.



Il Presidente


Il Vice Presidente


Il Segretario-Tesoriere


Il Consigliere

Il Consigliere



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

- 2 SET. 2020

Eseguita registrazione il

N° 18 FS Mod. 3 Vol.

Pagati € 200 e decimi e

Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

Il Direttore F.



F. Fontanillo
D'Arcangelo A.

19/08/2020
Direzione Provinciale di Benevento
(Ufficio Territoriale di Benevento n. 8/la)